

Sentenza: 7 luglio 2010, n. 235

Materia: Amministrazione pubblica - Pubblico impiego

Limiti violati: Artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettere *l)* e *m)* della Costituzione.

Artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Principio di leale collaborazione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Art. 3, commi 1, 2, 3 e 12 e art. 9, commi 3 e 4, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 12 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

Infondatezza delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Estensore nota: Paola Garro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettere *l)* e *m)*, della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 12, e dell'art. 9, commi 3 e 4, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale sarda detta norme per il contenimento del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato stabilendo che a tali forme di collaborazione si possa ricorrere solamente per far fronte a motivate esigenze straordinarie e comunque per un limite quantitativo massimo non superiore al 3% dell'organico complessivo. La norma prevede, inoltre, la necessità di procedure pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli, precisa che tali assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato e prevede, in caso di inosservanza delle predette disposizioni, la nullità dei provvedimenti di assunzione e la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere.

Per la difesa erariale, la norma invaderebbe la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e, nella parte in cui privilegia, ai fini dell'assunzione, la selezione per soli titoli, violerebbe i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Per la Corte le censure non sono fondate in quanto la disposizione regionale deve ritenersi inquadrabile nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali, attribuita dallo statuto sardo alla competenza legislativa esclusiva della Regione. Con riferimento alla pretesa violazione del principio del concorso pubblico, i giudici ricordano come anche in precedenti occasioni sia stato sottolineato il carattere non assoluto del principio enunciato nell'art. 97 Cost. ed affermata la legittimità di forme di selezione più agili, purché rispettose dell'esigenza di garantire parità nell'accesso ed un adeguato livello di competenza. Inoltre, è sempre stata sottolineata la diversità di situazione tra le assunzioni a tempo determinato, in cui la temporaneità dell'incarico può giustificare deroghe al principio del pubblico concorso, rispetto a quelle a tempo indeterminato. Pertanto, la previsione di un metodo selettivo concorsuale più snello, in luogo di quello, maggiormente garantito, per titoli ed esami, è giustificata dal carattere temporaneo delle necessità organizzative da soddisfare e dalla conseguente esigenza di maggiore rapidità nello svolgimento delle selezioni.

Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale autorizza l'Amministrazione a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, da realizzarsi con le modalità di cui al successivo comma 3, che stabilisce che i comuni e le province provvedano alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale, demandandone l'attuazione agli enti locali. Il comma 12 del medesimo articolo, infine, autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio a una certa data a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge. Il Governo dubita della legittimità costituzionale di predetti tre commi dell'art. 3 ritenendo che la materia della stabilizzazione dei precari non sarebbe disciplinata dallo statuto ma inciderebbe anch'essa sull'ordinamento civile e quindi spetterebbe alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La Corte accoglie le censure ritenendo le norme illegittime perché consentono l'inserimento stabile di lavoratori nei ruoli delle pubbliche amministrazioni sarde senza previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica; tali norme, pertanto, violano l'art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti. La Corte precisa, inoltre, che *l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti (...) e che il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per*

autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere.

La Corte respinge, infine, le altre censure governative relative ai commi 3 e 4 dell'art. 9 della legge sarda.